

Delibera n. 42/2025

**Procedimento individuale nei confronti di Grandi Stazioni Rail S.p.A. avviato con delibera n. 184/2023.
Proroga del termine di conclusione del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione del 6 marzo 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:
- il comma 2, lettere b) e c), secondo cui: *“L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”;*
 - il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera aa), l’articolo 11-quater, comma 7, l’articolo 13, commi 2, 5 e 13, l’articolo 17, comma 10 e l’articolo 37, comma 6;
- VISTO** la delibera dell’Autorità n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante: “*Principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*” e, in particolare la misura n. 3 (“Periodo tariffario”), la misura n. 20 [“Costi di capitale (capex): il WACC per la remunerazione del Capitale Investito netto”] e, segnatamente, i parametri premio al debito, *Equity Risk Premium* ed *equity beta*, la misura n. 33 (“Profit sharing”), la misura n. 40 (“Periodo tariffario”), la misura n. 41 (Obblighi di trasparenza e termini di preavviso per variazioni corrispettivi), la misura n. 43 (“Costo di fornitura e profitto ragionevole”), la misura n. 47 (“Correlazione ai costi”), la misura n. 55 (“Obblighi per gli Operatori di Impianto relativi agli Impianti di cui alla Tipologia A: Fornitura di Documentazione all’Autorità”);
- VISTA** la delibera n. 84/2016, del 21 luglio 2016 recante: “*Attuazione delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Modalità applicative per gli operatori di impianto che esercitano i servizi di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015*” e, in particolare, i relativi punti nn. 5, 7 e 8;
- VISTA** la delibera n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante: “*Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*”, e in particolare, le misure nn. 2, 4.1 e 11.3;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*” e, in particolare, la misura n. 42 (“Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi”), paragrafo 1 (Aspetti generali);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell’Autorità” o “Regolamento di procedura”), approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, ed in particolare l’articolo 6;
- VISTA** la delibera n. 184/2023, del 23 novembre 2023 - notificata in pari data a Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito anche: “GS Rail”) con prot. ART n. 70177/2023, del 23 novembre 2023, nonché comunicata a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di

seguito: "FSI") con nota prot. ART n. 70178/2023, del 23 novembre 2023, FS Sistemi Urbani S.r.l. (di seguito: "FSSU") con nota prot. ART n. 70179/2023, del 23 novembre 2023 e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RIF") con nota prot. ART n. 70180/2023, del 23 novembre 2023 - con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di GS Rail, un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) della Legge istitutiva, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento di procedura, finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere a GS Rail di applicare, con riferimento agli spazi regolati di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ricadenti all'interno delle stazioni dalla stessa gestite ed in relazione agli anni 2022 e 2023, tariffe non superiori al costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, in conformità ai criteri e alle modalità di cui alla delibera ART n. 96/2015, del 13 novembre 2015;

VISTA

la delibera n. 59/2024, del 9 maggio 2024 - notificata a GS Rail con prot. ART n. 48173/2024, del 9 maggio 2024, nonché comunicata, in pari data, a FS con nota prot. ART n. 48174/2024, a FSSU, con nota prot. ART n. 48175/2024, a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito anche: "Italo") con nota prot. ART n. 48176/2024, a RFI, con nota prot. ART n. 48177/2024, e Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: "Trenitalia") con nota prot. ART n. 48179/2024 - con la quale l'Autorità ha prorogato di 180 giorni il termine di cui al punto 6 della delibera n. 184/2023, del 23 novembre 2023, per la conclusione del procedimento avviato, nei confronti di GS Rail, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della Legge istitutiva;

VISTA

la delibera n. 152/2024, del 7 novembre 2024 - notificata a GS Rail con prot. ART n. 112698/2024, del 7 novembre 2024, nonché comunicata, in pari data, a FS con nota prot. ART n. 112699/2024, a FSSU, con nota prot. ART n. 112700/2024, a Italo con nota prot. ART n. 112701/2024, a RFI, con nota prot. ART n. 112702/2024, e Trenitalia S.p.A. con nota prot. ART n. 112703/2024 - con la quale l'Autorità ha prorogato di 120 giorni il termine di cui al punto 6 della delibera n. 184/2023, del 23 novembre 2023, per la conclusione del procedimento avviato, nei confronti di GS Rail, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della Legge istitutiva;

VISTA

la nota prot. ART n. 115357/2024, del 12 novembre 2024, con la quale l'Ufficio Vigilanza e sanzioni ha dato riscontro alla richiesta di audizione di cui alla nota prot. ART n. 110350/2024, convocando GS Rail per il giorno 12 dicembre 2024, presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti in Torino; con note prott. ART nn. 125119/2024, del 4 dicembre 2024 e 126334/2024, del 6 dicembre 2024, la suddetta audizione è stata successivamente riprogrammata per il 20 dicembre 2024 ore 10:30, da remoto, mediante l'applicazione "Microsoft Teams";

VISTO

il verbale dell'audizione di GS Rail, RFI, FSI e FSSU, programmata con nota prot. ART n. 102076/2024 e tenutasi in data 26 novembre 2024, assunto con prot. ART n.

123692/2024, del 2 dicembre 2024, e trasmesso alle suddette società con prot. ART n. 123787/2024, di pari data;

VISTA la nota acquista con prot. ART n. 133730/2024, del 18 dicembre 2024, ed i relativi allegati, con la quale RFI, FSI e FSSU hanno dato riscontro alle richieste informazioni formulate nel corso dell'audizione del 26 novembre 2024;

VISTA la nota acquista con prot. ART n. 133806/2024, del 19 dicembre 2024, ed i relativi allegati acquisiti con prot. ART n. 133809/2024 di pari data, con la quale RFI ha dato riscontro alle ulteriori richieste formulate nel corso della citata audizione del 26 novembre 2024;

VISTO il verbale dell'audizione di GS Rail tenutasi in data 20 dicembre 2024 e programmata con note prott. ART nn. 115357/2024, 125119/2024 e 126334/2024, assunto con prot. ART n. 135446/2024, del 23 dicembre 2024;

VISTA la nota acquista con prot. ART n. 5005/2025, del 15 gennaio 2025, ed i relativi allegati, con la quale GS Rail ha dato riscontro alle richieste formulate, sia nel corso dell'audizione del 26 novembre 2024 (*cfr.* citato verbale prot. ART n. 123692/2024), sia nel corso dell'audizione del 20 dicembre 2024 (*cfr.* citato verbale prot. ART n. 135446/2024);

VISTE le note prott. ART nn. 17486/2025, 17488/2025, 17489/2025, 17492/2025, 17493/2025 e 17495/2025, del 19 febbraio 2025, con le quali, previa deliberazione del Consiglio di pari data, sono state comunicate rispettivamente a GS Rail, FSI, FSSU, Italo, RFI e Trenitalia, le risultanze istruttorie relative al presente procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento di procedura, nonché è stato assegnato termine fino all'11 marzo 2025 per la presentazione di memorie difensive e per la richiesta di audizione finale innanzi al Consiglio dell'Autorità;

VISTA la nota acquisita con prot. ART n. 18433/2025, del 21 febbraio 2025, con la quale, in considerazione della *"complessità del documento ricevuto e delle tematiche affrontate, nonché al fine di poter svolgere e coordinare le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati e fornire delle risultanze verificate"*, GS Rail ha chiesto il differimento del termine dell'11 marzo 2025 al 18 marzo 2025; con medesima nota GS Rail ha chiesto audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità;

VISTA la nota prot. ART n. 19097/2025, del 24 febbraio 2025, con la quale è stata accolta la citata istanza di GS Rail prot. ART n. 18433/2025 e prorogato il termine per presentare memorie difensive al 18 marzo 2025;

VISTE le note prott. ART nn. 19750/2025, 19754/2025, 19756/2025/, 19761/2025 e 19762/2025, del 26 febbraio 2025, con le quali è stato comunicato a FSI, FSSU, Italo, RFI e Trenitalia che, al fine di garantire la parità di trattamento nell'esercizio dei diritti di partecipazione e difesa, il termine dell'11 marzo 2025 per presentare memorie difensive e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità, indicato nelle

citate note prott. ART n. 17488/2025, 17489/2025, 17492/2025, 17493/2025 e 17495/2025, è prorogato al 18 marzo 2025;

- CONSIDERATO** che, successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ovvero entro il 18 marzo 2025, il destinatario del provvedimento finale e i soggetti terzi interessati possono presentare memorie di replica ed essere auditati innanzi al Consiglio dell'Autorità;
- TENUTO CONTO** che il termine per la conclusione del procedimento, fissato nella richiamata delibera n. 184/2023 in giorni 180 decorrenti dalla data della notifica, come modificato dalla delibera n. 59/2024, del 9 maggio 2024, e dalla delibera n. 152/2024, del 7 novembre 2024, scadrà il 18 marzo 2025;
- RITENUTO** che, al fine di poter garantire il pieno esercizio dei suddetti diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa del destinatario del provvedimento finale e dei soggetti terzi interessati, diritti che potranno manifestarsi con la presentazione di memorie di replica alle citate risultanze istruttorie e con la richiesta di essere auditati innanzi al Consiglio dell'Autorità, nonché per permettere agli Uffici dell'Autorità di valutare con la dovuta accuratezza le ulteriori argomentazioni che nelle suddetti sedi saranno illustrate, sia necessario prorogare il suddetto termine di conclusione del procedimento di cui al punto 6 della delibera di avvio n. 184/2023, come modificato dal punto 1 della delibera n. 59/2024 e dal punto 1 della delibera n. 152/2024 e che sia congrua una proroga di 90 giorni del medesimo termine;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, è prorogato di 90 giorni il termine di cui al punto 6 della delibera n. 184/2023 del 23 novembre 2023, come prorogato dal punto 1 della delibera n. 59/2024, del 9 maggio 2024, e dal punto 1 della delibera n. 152/2024, del 7 novembre 2024;
- la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Grandi Stazioni Rail S.p.A., pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità e comunicata a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., FS Sistemi Urbani S.p.A., ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A.

Torino, 6 marzo 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)